Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Sabato, 27 giugno 1925** **Numero 148**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecco: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì* — Massa Carrara: *B. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves. in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *R. de Schönfeld* — Tripoli: *G. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Città di Chiavari: Elenco delle cartelle del prestito civico 1904-1905 estratte il 4 giugno 1925.

Deputazione provinciale di Bologna: Elenco dei titoli del prestito provinciale universitario estratti il 17 giugno 1925.

Società generale elettrica della Sicilia (già Società elettrica della Sicilia orientale), in Taormina: Elenco delle obbligazioni sociali estratte il 23 maggio 1925.

Società dei sylos di Venezia: Obbligazioni 4 per cento estratte per il rimborso.

Consorzio d'irrigazione dell'Agro veronese: Elenco delle obbligazioni dei prestiti 1880 e 1890 estratte il 16 giugno 1925, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1273.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 988.

Ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Visto il R. decreto-legge n. 1127 del 23 maggio 1924, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale;

Visto il R. decreto-legge n. 2225 del 27 settembre 1923, modificato col R. decreto-legge n. 2293 del 28 dicembre 1924, per la istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici;

Visto il regolamento tuttora vigente circa l'ordinamento delle anzidette ricevitorie, approvato col R. decreto n. 196 del 13 febbraio 1921;

Visto il R. decreto-legge n. 2557 del 28 dicembre 1919, che accorda facilitazioni ferroviarie ai nominati ricevitori e alle loro famiglie;

Visti i Regi decreti-legge n. 1825 del 13 novembre 1924, n. 2686 del 2 dicembre 1923, modificato dal R. decreto numero 1375 dell'8 agosto 1924, e n. 1934 del 13 novembre 1924, riflettente il contratto d'impiego privato;

Visto il R. decreto-legge n. 843 dell'8 maggio 1924, relativo all'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone che prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

Visto il R. decreto n. 3268 del 30 dicembre 1923, che approva il testo della legge del bollo;

Visto il R. decreto-legge n. 325 del 5 marzo 1925, riguardante l'istituzione e concessione degli uffici secondari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Istituzione, trasformazione e soppressione delle ricevitorie - Orario.

Art. 1.

Le ricevitorie postali telegrafiche sono stabilimenti la cui gestione è commessa a speciali incaricati che vengono retribuiti a provvigione, hanno qualità di contabili dello Stato e di pubblici ufficiali, ed assumono il titolo di ricevitori se nominati in via definitiva e di gerenti se per incarico provvisorio.

I fiduciari dei ricevitori e dei gerenti, denominati supplenti, che per conto di loro prendono parte alla gestione delle ricevitorie ed al servizio al pubblico, e sono da essi nominati e retribuiti, assumono la qualifica di pubblici ufficiali.

Prendono la denominazione di succursali quelle ricevitorie che disimpegnano soltanto determinati servizi, in via sussidiaria ad altro coesistente stabilimento a servizi completi.

Sino a quando non sia dall'Amministrazione provveduto alla cessione dei telefoni all'industria privata, a norma del R. decreto n. 399 del 9 febbraio 1923, le ricevitorie che disimpegnano il servizio telefonico assumono le seguenti denominazioni:

a) ricevitorie postali-telegrafiche-telefoniche o postali telefoniche o telegrafiche-telefoniche quelle nelle quali il servizio telefonico è commesso, per conto dell'Amministrazione, al titolare della ricevitoria postale o telegrafica;

b) ricevitorie telefoniche quelle nelle quali da personale non di ruolo viene disimpegnato per conto dell'Amministrazione esclusivamente il servizio telefonico, purchè il traffico di ciascuna di dette ricevitorie raggiunga nell'ultimo semestre una media giornaliera di almeno venti unità di conversazioni interurbane oppure abbiano almeno venti collegamenti al centralino per servizio urbano od interurbano. Tutti gli altri stabilimenti telefonici, non affidati ad impiegati di ruolo, sono denominati posti telefonici.

Art. 2.

Le ricevitorie sono di tre classi:

di 1ª classe quelle con retribuzione superiore a L. 12,000;

di 2ª classe quelle con retribuzione superiore a L. 5000 fino a L. 12,000;

di 3ª classe quelle con retribuzione fino a L. 5000.

Le ricevitorie di 3ª classe, in quanto lo consentano gli ordinamenti che disciplinano i vari servizi, sono abilitate ad eseguire operazioni postali a valore nei limiti di L. 1000 ciascuna.

Art. 3.

Le ricevitorie vengono istituite, trasformate o soppresse per decreto Ministeriale secondo le norme del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, del presente decreto e del regolamento di esecuzione.

A giudizio dell'Amministrazione possono essere soppresse quelle ricevitorie le quali siansi dimostrate notevolmente passive negli ultimi due esercizi finanziari o non necessarie ai fini del pubblico interesse.

Quando ne sia riconosciuta l'opportunità le ricevitorie soppresse sono sostituite con servizi rurali ove già questi non esistano nelle rispettive località.

Nelle ricevitorie di speciale importanza, qualora se ne ravvisi la convenienza, l'Amministrazione può procedere, intese la competente Commissione provinciale e quella cen-

trale delle ricevitorie di cui agli articoli 30 e 31, alla separazione dei servizi postali da quelli elettrici, o valersi della facoltà di cui al penultimo comma del successivo art. 15.

Qualora la diminuzione della retribuzione per effetto della separazione o soppressione di servizi sia superiore ad un decimo della retribuzione stessa, il ricevitore potrà chiedere una volta tanto una indennità che sarà stabilita in equa misura dalla Commissione centrale di cui all'art. 30, indennità che non potrà, salvo casi eccezionali, essere superiore al decimo della retribuzione.

Art. 4.

Nelle località in cui coesistano due o più ricevitorie e una di esse si renda disponibile, può procedersi alla riunione dei suoi servizi con quelli affidati al ricevitore rimasto in carica, se idoneo, o a quello ritenuto più idoneo a giudizio dell'Amministrazione.

Art. 5.

L'assegnazione dei servizi rurali, istituiti in sostituzione di ricevitorie, come è previsto all'art. 3, spetta di diritto al ricevitore, gerente o supplente delegato, della ricevitoria soppressa, semprechè ne sia riconosciuta la idoneità.

Per i gerenti ed i supplenti delegati occorre che essi abbiano prestato servizio per non meno di un anno in tale qualità nella ricevitoria soppressa.

In mancanza degli aspiranti di cui al primo comma, il conferimento dei posti anzidetti segue secondo le norme comuni concernenti l'assegnazione dei servizi rurali.

Al titolare della ricevitoria soppressa, il quale abbia rinunciato alla detta assegnazione del servizio rurale, è conferita, ai sensi dell'art. 24, la titolarità di altra ricevitoria di pari o di minore o di poco maggiore importanza, dichiarata disponibile. La domanda per ottenerla deve essere presentata dall'interessato entro sei mesi dalla notificazione fattagli dall'Amministrazione del preavviso di soppressione della ricevitoria.

Art. 6.

L'orario giornaliero normale per i servizi al pubblico può essere continuato ovvero frazionato, secondo le norme del regolamento ed è determinato nella misura seguente:

otto ore per le ricevitorie di 1ª classe;
sette ore per quelle di 2ª classe;
cinque ore per quelle di 3ª classe.

Sino a quando non sia dall'Amministrazione provveduto alla cessione dei telefoni all'industria privata, il ricevitore delle due ultime classi che sia anche incaricato del servizio telefonico con collegamento di abbonati o di altri stabilimenti telefonici, sarà tenuto ad osservare l'orario al pubblico di otto ore.

Oltre i casi di cui al precedente comma, l'orario per i servizi al pubblico può, per specialissime esigenze di servizio, essere stabilito in via continuativa in misura superiore; e per il prolungamento di orario spetta al titolare un compenso quadruplo di quello fissato nella tabella di coefficienti, di cui all'art. 26, per l'orario normale al pubblico e pel servizio interno.

Se l'orario al pubblico è prolungato temporaneamente per conto dell'Amministrazione postale, telegrafica, telefonica o per conto di altra Amministrazione statale, spetta al ricevitore un compenso di L. 1.75 per ciascuna ora tra le sette e le diciannove, e di L. 2.25 per ciascuna ora tra le 19 e le 7.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, il servizio prolungato richieda anche l'opera di uno o più supplenti, il compenso orario è aumentato del 50 per cento per ogni supplente occorrente.

CAPO II.

Nomina dei ricevitori - Conferimento delle ricevitorie.

Art. 7.

Per conseguire la nomina di ricevitore o di gerente di una ricevitoria occorre:

a) essere cittadino italiano e di regolare condotta morale e politica;

b) avere compiuto 21 anni e non avere oltrepassato i 60. Però tale limite massimo non è operativo in confronto dei gerenti e supplenti in servizio all'atto del concorso e per gli ex ricevitori, ex gerenti ed ex supplenti, cessati dal servizio da non oltre due anni alla data medesima;

c) avere compiuto almeno il corso elementare superiore secondo le norme in vigore al tempo in cui il corso di studio fu compiuto; oppure avere ottenuta la promozione dalla prima alla seconda classe di una scuola secondaria governativa o pareggiata. In casi speciali può prescindersi dal titolo ufficiale di studio, purchè l'interessato dimostri altrimenti di possedere una istruzione adeguata alla importanza della ricevitoria cui aspira;

d) essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti o da imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi della Amministrazione;

e) avere adempiuto, se maschi, agli obblighi di leva;

f) non essere coniuge di un ricevitore.

Allorquando al ricevitore viene a mancare uno dei requisiti indicati alla lettera *a*) precedente, s'intende di diritto risoluto il di lui rapporto di servizio. Si addiviene parimenti alla risoluzione del rapporto di servizio, con l'osservanza delle norme procedurali del presente decreto e del regolamento, nel caso che venga meno il requisito di cui alla lettera *d*) e il ricevitore si trovi nella impossibilità di esercitare sulla gestione della ricevitoria una vigilanza sufficiente ad assicurarne il regolare funzionamento.

Il ricevitore o la ricevitrice che divenga coniuge di altro titolare dà luogo di diritto alla risoluzione di quello dei due rapporti di servizio per il quale è stabilita la retribuzione annua minore, tranne che i coniugi concordemente dichiarino, entro un mese dallo avvenuto matrimonio, per quale dei due rapporti di servizio intendono optare.

I ricevitori, i gerenti ed i supplenti, prima di essere ammessi in servizio, debbono prestare giuramento avanti al direttore provinciale o alla autorità all'uopo da lui delegata. La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di mantenere il segreto postale telegrafico e su tutti gli altri servizi affidatimi, di osservare lealmente pel bene del Re e della Patria le leggi dello Stato, e di adempiere con zelo e con coscienza tutti gli obblighi che mi derivano dai servizi affidatimi. Giuro altresì che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri derivanti dalle mie attribuzioni ».

Art 8.

Le ricevitorie sono conferite senza concorso, a titolo di successione, a favore del coniuge o dei figli legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, del ricevitore deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica o dimissionario dopo 20 anni di servizio in qualità di ricevitore, escluse le di lui figlie maritate.

Il beneficio, di cui al comma precedente, si estende però anche ai figli adottati almeno da sei anni, nonchè alle figlie

maritate, ove risulti che il coniuge di esse sia inabile al lavoro o sprovvisto di sufficienti risorse economiche in relazione al numero dei componenti la famiglia, o quando la figlia maritata abbia prestato effettivo e lodevole servizio per almeno un decennio in qualità di supplente del genitore defunto, dispensato o dimissionario come sopra (considerando compiuto il decennio anche quando l'ultimo anno non sia ancora terminato).

Il coniuge, i figli legittimi, legittimati, riconosciuti ed adottivi, non sono ammessi al beneficio previsto nel presente articolo qualora non abbiano prestato almeno due anni di supplenza lodevole; tuttavia, quando risulti che la famiglia del cessato ricevitore rimarrebbe priva di sufficienti mezzi di sussistenza, il Ministero può derogare al biennio di supplenza.

Alle persone sopra accennate è conferita di regola la medesima ricevitoria di cui era titolare rispettivamente il coniuge, il padre o la madre. Però, l'Amministrazione, quando concorrano speciali ragioni, può conferire, inteso la competente Commissione provinciale e quella centrale delle ricevitorie, altra ricevitoria di pari o di minore importanza e in diversa località.

Art. 9.

In mancanza delle persone indicate nel precedente art. 8 il conferimento delle ricevitorie disponibili ha luogo senza concorso a favore dei supplenti delegati del cessato ricevitore, purchè abbiano prestato servizio effettivo e lodevole in tale qualità per almeno dodici anni nella ricevitoria resasi disponibile e semprechè la retribuzione di questa non superi L. 6000 annue. La preferenza spetta al supplente delegato che trovasi in servizio della ricevitoria all'atto della vacanza.

Art. 10.

La concessione delle ricevitorie senza concorso ha luogo altresì:

a) per deliberazione del Ministero a favore dei ricevitori che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al successivo art. 24 e dei collettori ritenuti idonei e in servizio almeno da tre anni ove la collettoria sia trasformata in ricevitoria;

b) a favore degli invalidi di guerra, secondo le norme di cui all'art. 67 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158; e, in linea subordinata, a favore delle madri, delle vedove, delle sorelle nubili bisognose, dei fratelli dei caduti in guerra che siano unico sostegno della famiglia del militare defunto, delle vedove degli impiegati e degli agenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per le ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 6000 che si siano rese disponibili dopo la pubblicazione del vigente regolamento, approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, e per le quali non sia già stato provveduto altrimenti, o che si renderanno disponibili dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

Per ottenere la nomina senza concorso, ai sensi dell'articolo 10 lettera *b*), gli aspiranti debbono produrre domanda documentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del l'elenco degli stabilimenti disponibili.

Il conferimento senza concorso, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 lettera *b*), è sempre deliberato dal Ministero previo parere della competente Commissione di cui all'art. 31, nonchè della Commissione centrale pel caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 8.

Le nomine, di cui al presente articolo e alla lettera *a*), dell'articolo precedente, hanno luogo con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 12.

Qualora si manifesti l'assoluta incompatibilità della ulteriore permanenza di un ricevitore nella località ove ha sede la ricevitoria di cui è titolare, il Ministero, previa contestazione dei fatti e dei motivi che danno luogo a tale incompatibilità, esguita una rigorosa inchiesta e intesa la Commissione centrale delle ricevitorie, cui il ricevitore interessato è ammesso a esporre personalmente le proprie ragioni, potrà destinare detto ricevitore ad altra ricevitoria disponibile, di importanza pressochè uguale a quella che egli gestisce e nella quale si è reso incompatibile, e, qualora vi sia il consenso dell'interessato ovvero ricorrano circostanze di gravità eccezionale imputabili a colpa del ricevitore, anche a ricevitoria di minore importanza. In caso di rifiuto si intenderà risoluto il rapporto di servizio.

A richiesta degli interessati può consentirsi, sentito il parere della Commissione centrale, il cambio di ricevitoria tra due ricevitori la cui retribuzione sia pressochè uguale.

Art. 13.

Salve le eccezioni previste negli articoli precedenti, le ricevitorie sono conferite in seguito a concorso bandito sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Le Commissioni, di cui all'art. 29, e precisamente la Commissione centrale circa i concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 e le Commissioni provinciali per gli altri concorsi nell'ambito della rispettiva Provincia, formano la graduatoria fra i concorrenti e designano quello avente titolo alla nomina.

La nomina del prescelto segue con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 14.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione fino a L. 12,000 possono prendere parte soltanto i ricevitori, i gerenti, i supplenti e gli agenti rurali, qualunque sia la loro anzianità di servizio, delle ricevitorie della Provincia, o che in esse abbiano prestato servizio per almeno un biennio. A tali concorsi, in linea subordinata, sono ammesse anche le persone non addette ai servizi dell'Amministrazione.

Nella valutazione dei titoli dei concorrenti il servizio effettivo e lodevole di supplente è equiparato a quello prestato da ricevitore o gerente mentre quello di agente rurale è calcolato soltanto per metà.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 12,000 fino a L. 30,000 possono prendere parte tutti i ricevitori e i gerenti che trovansi in servizio in detta qualità almeno da 5 anni e da 3 anni se forniti di licenza tecnica, ginnasiale o complementare (conseguita secondo l'antico ordinamento dell'istruzione media) oppure della licenza di scuola complementare o del diploma di ammissione ad una scuola media di secondo grado (conseguiti secondo il nuovo ordinamento dell'istruzione media) oppure infine di altro titolo equipollente o superiore; nonchè i supplenti delegati che abbiano prestato servizio in tale qualità od eventualmente in qualità di ricevitore o gerente almeno per 10 anni, ovvero per cinque anni se forniti dei titoli di studio sopra accennati.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 possono prendere parte soltanto i ricevitori che alla data del bando siano in servizio in tale qualità da non

meno di 10 anni, e da non meno di cinque anni se forniti dei titoli di studio sopra indicati.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione sino a L. 30,000 sono ammessi anche gli ex ricevitori, purchè la cessazione dal servizio non sia avvenuta per demeriti o per sottrarsi a provvedimenti a loro carico, ovvero per farsi sostituire dal coniuge, o dal figlio, o dal supplente delegato, e purchè — se la retribuzione è superiore a L. 12,000 — abbiano prestato lodevole servizio almeno per 5 anni in qualità di ricevitore; nonchè gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, provenienti dai ricevitori, per i quali il servizio prestato come impiegato è computato, agli effetti dei concorsi di cui trattasi, come prestato nelle ricevitorie. Ai concorsi per ricevitorie di 1ª classe con retribuzione sino a L. 30,000 sono pure ammessi gli ex gerenti con almeno 5 anni di lodevole servizio in qualità di gerenti, purchè siano cessati dalla gerenza da non oltre due anni.

Ai concorsi per ricevitorie di 2ª e 3ª classe sono ammessi anche gli ex gerenti e gli ex supplenti indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e dalla data di cessazione dal medesimo.

Per i ricevitori, i gerenti ed i supplenti, che abbiano avuto il coniuge, figli, o fratelli militari morti in occasione della ultima guerra nazionale, l'anzianità di servizio, a tutti gli effetti, è aumentata del doppio del periodo di servizio militare prestato dal congiunto morto per causa di guerra. Ove si tratti di più figli o fratelli dello stesso concorrente, è tenuto conto fra i servizi militari, di quello di più lunga durata.

I ricevitori in servizio sono esonerati dall'obbligo di presentare nei concorsi i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 7. I gerenti ed i supplenti sono soltanto esonerati dal presentare all'atto della domanda i documenti di cui alle lettere a), c), d), e) dell'articolo stesso, salvo l'obbligo nel prescelto di completare la necessaria documentazione per conseguire la nomina a ricevitore.

La domanda di ammissione al concorso importa di diritto la rinuncia dell'aspirante alla ricevitoria di cui è titolare, qualora egli sia prescelto per altra ricevitoria; l'Amministrazione però dovrà fargli conoscere contemporaneamente l'esito dei concorsi pubblicati con unico bando. Il Ministro, su parere conforme della Commissione centrale delle ricevitorie, può fare eccezione alla precedente norma, ove risulti che il rifiuto ad accettare il nuovo posto sia dovuto a gravi ed imprevedute ragioni.

Nella valutazione dei titoli dei concorrenti si tiene conto:

a) della maggiore attitudine di ciascuno, in relazione alla importanza della ricevitoria da conferirsi;

b) della maggiore durata di effettivo e lodevole servizio;

c) dell'importanza della ricevitoria o delle ricevitorie nelle quali il servizio è stato prestato, nonchè del titolo di studio posseduto da ciascun concorrente

Nei concorsi per ricevitorie di 1ª classe la maggiore anzianità di servizio non costituisce titolo a preminenza in confronto di altri concorrenti che abbiano almeno dieci anni di servizio se alla data del bando siano titolari di ricevitorie di 1ª classe, o venti anni se siano titolari di ricevitorie di 2ª classe. Nella valutazione dei titoli dei concorrenti è tenuto conto anzitutto del servizio prestato in qualità di ricevitore o di gerente, e poi di supplente delegato.

Pei ricevitori, pei gerenti, pei supplenti, e per gli agenti rurali, chiamati o richiamati sotto le armi a cagione del l'ultima guerra nazionale, l'incensurato servizio militare è considerato a tutti gli effetti, come prestato per conto del l'Amministrazione, sopravalutando al doppio quello prestato in zona di operazione, al triplo l'intero servizio militare se l'aspirante abbia conseguito la croce al merito di guerra, e al quadruplo pure l'intero servizio militare se l'aspirante sia un invalido di guerra o abbia conseguita la croce di guerra al valore militare o medaglie al valor militare o promozioni per merito di guerra.

E' computato al doppio il periodo di servizio effettivamente prestato durante detta guerra in qualità di ricevitore, gerente, o supplente in ricevitorie situate in zona di operazione.

Agli effetti della valutazione del servizio prestato la frazione di anno superiore a sei mesi è calcolata come anno intero; non è computata la frazione inferiore.

Il prescelto deve, entro due mesi dalla partecipazione ufficiale, assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli, in difetto di che è ritenuto rinunciatario.

Capo III.

Obblighi del ricevitore — Incompatibilità — Cauzioni — Responsabilità — Spese di esercizio.

Art. 15.

Il ricevitore deve attendere personalmente al servizio. Egli è tenuto a disimpegnare e a far disimpegnare non solo i servizi postali, telegrafici, fonotelegrafici e radiotelegrafici, ma anche tutti quegli altri di cui l'Amministrazione credesse opportuno incaricarlo, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle norme di servizio.

L'Amministrazione può limitare l'incarico al solo servizio telegrafico, ad alcuni servizi postali di speciale importanza, od anche ad un solo servizio postale.

Sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 31, l'Amministrazione può affidare ai titolari di ricevitorie di 2ª e 3ª classe l'incarico di servizi di procacciato e di distribuzione a domicilio delle corrispondenze e dei pacchi; come può esonerarneli in ogni momento a suo insindacabile giudizio.

Art. 16.

La funzione di ricevitore è incompatibile:

a) con la carica di sindaco o di facente funzione di sindaco;

b) con l'ufficio di segretario comunale o facente funzione di segretario comunale;

c) con l'esercizio di ministro dei culti avente giurisdizione o cure di anime;

d) con l'esercizio della professione di avvocato, procuratore legale, notaio o patrocinatore presso le preture;

e) con la professione di maestro elementare, direttore didattico, insegnante di scuole medie pubbliche, nel caso che la retribuzione della ricevitoria sia superiore alle lire 8000, salvo, per quanto si riferisce agli insegnanti di scuole medie, le speciali disposizioni che regolano lo stato di essi;

f) con le funzioni di agente di cambio, tesoriere comunale, o esattore delle imposte dirette, o di rappresentante riconosciuto di essi;

g) con le occupazioni di direttore, cassiere, rappresentante di banche, o di casse private di risparmio e simili; o con altre occupazioni, non particolarmente specificate, ma che siano tali da non permettere al ricevitore di assicurare con la propria presenza ed attività il regolare funzionamento dei servizi, o che a parere della Commissione centrale di cui all'art. 30, siano ritenute in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione.

Per i supplenti le incompatibilità sono limitate ai casi previsti nelle lettere a) e g).

I ricevitori che accettino cariche o si dedichino a professioni od occupazioni dichiarate incompatibili, e che entro il termine perentorio di trenta giorni non vi rinuncino, incorrono di diritto nella risoluzione del rapporto di servizio.

Art. 17.

I ricevitori sono tenuti a prestare una cauzione (mediante vincolo di certificati nominativi di rendita del Debito pubblico o di buoni del Tesoro pluriennali; o con deposito su libretti delle Casse di risparmio postali, debitamente vincolati; ovvero con deposito, anche vincolato, nella Cassa depositi e prestiti, di numerario o di buoni del Tesoro pluriennali o di cartelle di rendita del Debito pubblico al portatore), per somma pari al doppio della loro retribuzione annua liquidata in base alla tabella dei coefficienti di cui all'art. 26, esclusi i compensi di cui alla seconda parte della tabella stessa, e trascurate le frazioni di centinaia di lire con un minimo di L. 10,000.

Per le ricevitorie di 3ª classe, con soli servizi postali o con servizi postali ed elettrici, l'ammontare minimo della cauzione è di L. 5000.

Per le ricevitorie di qualsiasi classe con soli servizi elettrici, la cauzione è pari al decimo degli introiti dell'ultimo esercizio finanziario, con un massimo di L. 5000 e con un minimo di L. 500, trascurate per gli introiti le frazioni di centinaia di lire.

I gerenti sono tenuti a prestare una cauzione nella misura e nei modi sopraindicati o quanto meno con fideiussione provvisoria con un massimo però di L. 40,000.

Art. 18.

I ricevitori ed i supplenti debbono risiedere nella località in cui è situata la ricevitoria, salvo che il Ministero, per giustificati motivi e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, accordi al ricevitore od al supplente di risiedere in località non lontana.

I ricevitori possono essere autorizzati dal direttore da cui dipendono ad assentarsi dal servizio o dalla residenza per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni complessivamente in ciascun anno solare (escluse le brevi giustificate assenze da segnalarsi preventivamente ai direttori), lasciando affidati i servizi, sotto la loro piena responsabilità, al proprio supplente delegato o ad altro supplente di loro fiducia.

Per le eventuali assenze di maggior durata occorre il preventivo consenso del Ministero, che, ove l'assenza debba protrarsi oltre sei mesi in un anno, potrà anche, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 31, disporre che la gestione della ricevitoria venga affidata temporaneamente a un gerente, e di preferenza alla persona indicata dal ricevitore. Tale preferenza sarà riconosciuta alla persona indicata dal ricevitore richiamato alle armi, purchè essa risulti idonea ad assicurare il regolare andamento dei servizi.

Il ricevitore non può avere missioni. Nel caso in cui sia temporaneamente chiusa la sua ricevitoria, o che si debba per gravi motivi affidarne ad altri la provvisoria gestione, il ricevitore può essere incaricato della gerenza di altra ricevitoria di corrispondente importanza. Così pure, quando occorra provvedere alla gestione temporanea di una ricevitoria di speciale importanza, l'Amministrazione può destinarvi quale gerente, in caso di assoluta necessità, un ricevitore di riconosciuta capacità.

Art. 19.

I ricevitori rispondono anche pecuniariamente tanto della loro opera personale quanto di quella dei supplenti e dell'altro personale che presti servizio nella ricevitoria e su di cui sono in obbligo di vigilare, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

In ogni caso il ricevitore deve rivalere l'Amministrazione dei danni dei quali, per il fatto di lui e de' suoi coadiutori o dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che esso detiene per ragioni di servizio, custodia nella quale deve essere usata la maggiore diligenza, il ricevitore è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla natura di queste.

I ricevitori ed i supplenti non assumono verso i terzi, in dipendenza del loro servizio, responsabilità maggiore o diversa di quella attribuita all'Amministrazione, e da questa assunta.

Art. 20.

Il ricevitore con la retribuzione a lui assegnata, ai sensi dell'art. 26, ha l'obbligo di provvedere, oltre agli altri oneri derivantigli dal regolamento, al pagamento dei supplenti e all'affitto del locale.

Quando però in sede di liquidazione triennale della retribuzione, ed eccezionalmente anche durante il triennio, e in seguito a un rigoroso accertamento del fabbisogno di supplenti con orario di servizio giornaliero non inferiore alle otto ore, venga a risultare che il titolare di una ricevitoria nella quale sia riconosciuta indispensabile l'opera di almeno due supplenti, sostenga per il detto fabbisogno una spesa reale rappresentante una somma superiore al doppio di quella assegnata al ricevitore a titolo di concorso dell'Amministrazione nella spesa medesima, è provveduto a termini del successivo art. 27 sopra rischiesta dell'interessato.

Qualora il ricevitore non riesca ad affittare un locale idoneo a prezzo non superiore al decimo della retribuzione, spetta al Municipio di fornire il locale. In questo caso il ricevitore deve rimborsare al Municipio una somma pari al decimo della propria retribuzione. L'obbligo dei Municipi di cui al presente comma non si estende però alle ricevitorie succursali.

Ai titolari di queste ultime ricevitorie (succursali), qualora essi dimostrino, in sede di liquidazione della retribuzione triennale, ed eccezionalmente anche durante il triennio, di non avere potuto ottenere il locale nei limiti del decimo della propria retribuzione, calcolata sulla prima parte della tabella di cui all'art. 26, l'Amministrazione, a loro richiesta, previa una rigorosa constatazione e sino a che si mantengano immutate le condizioni accennate, corrisponderà sotto forma di concorso supplementare nelle spese di fitto locale, da conglobarsi nella retribuzione, la differenza tra l'anzidetto decimo e l'ammontare effettivo della pigione. Tale concorso supplementare non può superare però per ogni singolo caso L. 10,000 l'anno.

Ove, in qualsiasi momento, vengano accertati abusi, sia per quanto si riferisce ai supplenti, sia per quanto riguarda il fitto dei locali, il ricevitore, senza pregiudizio di una eventuale azione penale, è deferito alle competenti Commissioni delle ricevitorie per la risoluzione del rapporto di servizio, e in confronto del supplente, che vi abbia con lui concorso, è revocata in via definitiva l'autorizzazione a prestare servizio nella ricevitoria con tutte le conseguenti esclusioni da diritti e vantaggi riconosciuti dal presente decreto e dal regolamento.

Le disposizioni di questo articolo hanno effetto dal 1° luglio 1924: però nulla è innovato, per quanto riguarda le obbligazioni assunte anteriormente da Municipi o Enti o privati, in materia di prestazione gratuita di locali ad usi ricevitoria.

Capo IV.

Disciplina — Risoluzione del rapporto di servizio.

Art. 21.

Il ricevitore che si rende colpevole di negligenza, irregolarità, o mancanze di qualsiasi genere nella esecuzione dei servizi incorre in una penale consistente in una trattenuta sino ad un ventesimo della retribuzione annua a lui assegnata, che può essergli consentito di pagare a rate mensili entro un anno, e da versarsi per metà all'Istituto nazionale per gli orfani del personale delle ricevitorie.

Il provvedimento è preso:

a) dal direttore della Provincia, senza che sia necessaria la osservanza della procedura normale stabilita dal regolamento, quando si tratti di applicare una penale non superiore a L. 20 per i titolari delle ricevitorie di 3ª classe, e a L. 50 per quelli delle ricevitorie di 1ª e 2ª classe. Ove la penale applicata superi rispettivamente L. 10 e 20, è data facoltà di ricorso al Ministero contro il provvedimento del direttore, entro 30 giorni dalla notificazione;

b) dalla Commissione di cui all'art. 31, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitatigli, per le penali di misura superiore alle L. 50 e sino al massimo contemplato nel precedente primo comma. Ove la penale applicata dalla detta Commissione superi il trentesimo della retribuzione nel caso di titolari di ricevitoria di 2ª o 3ª classe e il cinquantesimo in quello di titolare di ricevitoria di 1ª classe, ovvero si tratti di penale superiore alle L. 50 inflitta a un ricevitore membro di una delle Commissioni considerate negli articoli 30 e 31, è data facoltà all'interessato di ricorrere alla Commissione centrale delle ricevitorie entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

Art. 22.

Quando il ricevitore, anche per riprovevole condotta, non sia più meritevole della fiducia dell'Amministrazione, o sia divenuto incapace alla gestione della ricevitoria e non si verifichi la condizione di cui alla seconda parte del terz'ultimo comma dell'art. 7, il competente direttore, sentito il parere della locale Commissione delle ricevitorie, farà motivata proposta di risoluzione del rapporto di servizio. In tal caso e quando comunque l'Amministrazione ritenga applicabile simile provvedimento, sentita la Commissione di cui all'art. 31, il ricevitore è sottoposto al giudizio della Commissione centrale delle ricevitorie. Il giudizio diviene esecutivo con decreto Ministeriale.

La risoluzione del rapporto di servizio si verifica di diritto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 7, 12, 14 e 16, in seguito a condanna passata in giudicato per delitti contro la Patria, e i poteri dello Stato, per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o contro il buon costume, o che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, o per sentenza definitiva di fallimento.

Nonchè, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie:

a) per pubbliche offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

b) per pubbliche manifestazioni antipatriottiche, o comunque ostili alle istituzioni vigenti;

c) per grave violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

S'intende di diritto rinunciatario al suo rapporto di servizio il ricevitore che si renda colpevole:

a) di atti che tendano a impedire, intralciare, o paralizzare anche temporaneamente le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, o i servizi a danaro;

b) di assenza arbitraria dal servizio, di guisachè questo venga a mancare.

Tali motivi di risoluzione del rapporto di servizio con l'Amministrazione sono applicabili anche ai gerenti i quali abbiano acquistato titolo ad una ricevitoria senza concorso ai sensi degli articoli 8 e 9, e agli agenti rurali; e valgono pure nei rapporti fra i ricevitori e i loro supplenti, tra gli agenti rurali e i loro sostituti.

Il ricevitore, l'agente rurale, e i gerenti considerati nel precedente comma, hanno diritto di esporre anche personalmente alle Commissioni le loro ragioni.

Art. 23.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il ricevitore può venire temporaneamente allontanato dal servizio, anche prima di essere inteso, salvo i provvedimenti di cui al precedente articolo.

Dev'essere senz'altro allontanato dal servizio il ricevitore contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Può esserlo del pari il ricevitore che sia comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Se i fatti risultino poi insussistenti o tali da non giustificare l'eccezionale provvedimento, il ricevitore è riammesso in servizio senza perdita di anzianità e ha diritto a una indennità da stabilirsi in equa misura dalla Commissione centrale di cui all'art. 30.

I due primi comma del presente articolo si applicano pure ai gerenti che abbiano acquistato titolo ad una ricevitoria senza concorso, ai sensi degli articoli 8 e 9, nonchè agli agenti rurali.

Art. 24.

In caso di risoluzione del rapporto di servizio per rinuncia del ricevitore, questi è obbligato a dare all'Amministrazione un preavviso di tre mesi.

Nei casi di elevazione o di riduzione di classe di una ricevitoria non dipendente da variazioni di retribuzione, al ricevitore è dato dall'Amministrazione un preavviso di tre mesi, e qualora questi non possa, per qualsiasi motivo, continuare la gestione della ricevitoria, gli viene offerta altra ricevitoria di importanza pressochè uguale, e, sempre che sia possibile, tra quelle da lui designate.

Ove non sia possibile fare tale offerta, è concessa al ricevitore una indennità, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie.

Uguale trattamento, previo il preavviso di cui all'ultimo comma dell'art. 5, è usato al ricevitore il cui stabilimento venga soppresso.

Capo V.

Supplenti — Retribuzione
Tabella dei coefficienti di retribuzione e sua compilazione.

Art. 25.

I ricevitori debbono essere coadiuvati dal numero di supplenti necessario ad assicurare il regolare funzionamento del servizio.

I ricevitori debbono designare per iscritto, al direttore da cui dipendono, il supplente delegato a sostituirli in caso di assenza o di legittimo impedimento; e tale supplente deve avere 21 anni compiuti. Per le ricevitorie di 2ª e di 3ª classe il supplente delegato può anche appartenere ad altra ricevitoria.

Al contratto di lavoro, comunque stipulato tra i ricevitori e i loro supplenti si applicano, in ogni tempo, e in quanto non sia diversamente provveduto dal presente decreto e dal regolamento, le norme di legge e di regolamento che disciplinano il rapporto d'impiego privato.

Per le ricevitorie di 1ª classe, la nomina del supplente, non coniuge o figlio o fratello del ricevitore, deve risultare sempre da contratto scritto, da registrarsi a spese dei contraenti col pagamento della tassa fissa di L. 10, entro 20 giorni dal visto per nulla osta del direttore competente. Sono vietate clausole, anche per atto separato, che contengano restrizioni alle disposizioni del presente decreto e a quelle sul contratto d'impiego privato applicabili ai rapporti tra ricevitori e supplenti.

In ogni caso il contratto di supplenza deve rispondere a un giusto compenso dell'opera locata dal supplente, in relazione alle attitudini di lui, alla durata oraria e all'importanza e responsabilità del servizio richiesto, nonchè alla entità di quanto il ricevitore ritrae complessivamente dal l'esercizio della ricevitoria.

Nei rapporti tra ricevitori e supplenti l'Amministrazione interviene: per autorizzare l'ammissione in servizio di questi ultimi, dopo essersi accertata che essi abbiano compiuto gli anni 18 e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 lettere *a*), *c*), *d*): per revocare la detta autorizzazione quando a suo giudizio insindacabile ritenga ciò necessario; e per assicurare in ogni momento l'equo trattamento del supplente da parte del di lui ricevitore.

A tale ultimo fine gli ispettori dell'Amministrazione vigilano perchè le norme del presente decreto e del regolamento, nonchè quelle che disciplinano il contratto d'impiego privato, riguardanti l'equo trattamento dei supplenti, siano scrupolosamente asservate da coloro che sono preposti alla gestione delle ricevitorie; e, anche a richiesta dell'Amministrazione o di una delle parti, riferiscono alla Direzione competente con rapporto scritto, per la eventuale adozione dei provvedimenti del caso.

In deroga a ogni diversa procedura ammessa dalla legge per la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto di impiego privato, la decisione delle controversie derivanti dal contratto di supplenza è demandata alla competente Commissione provinciale delle ricevitorie, la quale per l'occasione si aggrega un sesto membro, quest'ultimo scelto dal presidente della Commissione tra una terna di supplenti designata dal supplente interessato, tra quelli delle ricevitorie della propria circoscrizione territoriale. La Commissione decide a maggioranza di voti e in caso di parità, prevale il voto del presidente; ed essa non è tenuta ad altre formalità che non siano specificate dal presente decreto e dal regolamento. I membri supplenti della Commissione non possono prendere parte alla deliberazione se non abbiano sostituito nella Commissione stessa membri effettivi durante la intera trattazione della controversia.

La Commissione può disporre inchieste a mezzo degli ispettori dell'Amministrazione, e di suoi membri delegati dal presidente a spese delle parti, sulle divergenze riguardanti particolarmente:

a) le speciali condizioni alle quali è stata stipulata la singola prestazione di lavoro;

b) la misura del compenso relativo;

c) i limiti di orario;

d) il periodo di prova;

e) il periodo di riposo annuale;

f) la misura dell'assegno in caso di malattia;

g) i termini di disdetta;

h) la misura delle eventuali indennità di licenziamento;

i) la giusta causa per la risoluzione del contratto.

Contro le decisioni della Commissione non è consentito alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria; esse hanno carattere esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2 del Codice di procedura civile, e, a richiesta della parte interessata, il presidente ne spedisce copia in forma esecutiva senza che occorra l'osservanza di altra formalità prevista da leggi generali o speciali.

Art. 26.

La retribuzione a provvigione dei ricevitori è stabilita triennalmente, a decorrere dal 1° luglio 1924, applicando una tabella di coefficienti alla media dei dati di lavoro, rigidamente controllati, dei due ultimi esercizi finanziari, nonchè a quelli delle spese di esercizio, e non può superare le L. 80,000, indipendentemente dall'aumento del 10 per cento accordato col R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 361.

Tale tabella viene compilata e riveduta ogni cinque anni da una speciale Commissione centrale, nominata con decreto Ministeriale e presieduta da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio stesso.

Di tale Commissione faranno parte tre funzionari membri effettivi e tre membri supplenti aventi grado non inferiore a quello di capo divisione dei quali due appartenenti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed uno designato dal Ministro per le finanze, nonchè tre ricevitori membri effettivi e tre membri supplenti eletti dai ricevitori membri in carica delle Commissioni provinciali delle ricevitorie, secondo le norme stabilite dal regolamento. La Commissione prende le sue risoluzioni a maggioranza di voti con la presenza di almeno quattro membri compreso sempre il presidente, il cui voto a parità prevale.

Spetta a tale Commissione determinare quali spese di esercizio debbano trovare il loro coefficiente nella tabella.

La tabella così compilata o modificata è sottoposta all'approvazione del Ministro, il quale, quando non la ritenga conveniente in ordine al carico finanziario, che ne deriverebbe all'Erario dalla sua applicazione, la ritorna con le proprie osservazioni alla Commissione predetta per il riesame, e quindi provvede in via definitiva.

L'approvazione è data con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 27.

Quando la retribuzione complessiva (con l'aggiunta della metà dell'aggio per la vendita delle carte valori, ecc.) spettante al ricevitore in base alla tabella di cui all'articolo precedente, sia, all'atto della liquidazione triennale e per eccezionali motivi, riconosciuta insufficiente, è dal Ministro convenientemente aumentata inteso il parere della competente Commissione provinciale e di quella centrale di cui agli articoli 30 e 31.

Durante il triennio la retribuzione dei ricevitori non può essere aumentata o diminuita se non quando avvenga la riunione definitiva o la separazione o la soppressione di uno o più servizi o si verifichi il caso considerato nell'ultimo comma dell'art. 15; o quando, a giudizio del Ministro, e sentito il parere delle predette due Commissioni, concorrano imprevisti ed eccezionali motivi di carattere continuativo per procedere a una nuova liquidazione della retribuzione del ricevitore.

Contro le deliberazioni del Ministro non è consentito alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 28.

Finchè dura il rapporto di servizio, la retribuzione dei ricevitori non è soggetta a sequestro, nè a pignoramento, salvo nei casi:

1° fino alla concorrenza di un sesto, valutata al netto, per causa di alimenti dovuti per legge;

2° fino alla concorrenza di un sesto, valutata al netto, per debiti verso lo Stato contratti a causa di servizio e per somme dovute a titolo d'imposta o tasse personali;

3° fino alla concorrenza di un decimo, valutato al netto, per tasse dovute ai Comuni.

Il pignoramento o il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quarto della retribuzione valutata al netto.

CAPO VI.

Commissioni delle ricevitorie.

Art. 29.

In ogni sede di Direzione provinciale è istituita una Commissione delle ricevitorie e presso il Ministero una Commissione centrale delle ricevitorie. Tali Commissioni hanno le attribuzioni ad esse conferite dal presente decreto e dal regolamento che sarà emanato per la esecuzione di esso.

Le sedute delle dette Commissioni, regolarmente convocate, sono valide anche senza l'intervento dei membri elettivi. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 30.

La Commissione centrale è presieduta da un consigliere di Stato designato biennalmente, insieme ad altro consigliere di Stato in qualità di supplente, dal presidente del Consiglio medesimo.

Ne fanno parte, oltre il presidente:

due funzionari dell'Amministrazione di grado non inferiore a quello di capo divisione, designati biennalmente dal Ministro unitamente ad altri due funzionari in qualità di membri supplenti e di grado anch'essi non inferiore a capo divisione;

due ricevitori eletti, pure biennalmente e assieme a due altri ricevitori membri supplenti, dai ricevitori membri in carica delle Commissioni provinciali delle ricevitorie tra i ricevitori in servizio in tale qualità almeno da 10 anni e che nell'ultimo biennio non siano incorsi in penali di cui alla lettera *b*) dell'art. 21.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a un funzionario di ruolo designato dal Ministro, assieme ad altri due funzionari in qualità di supplenti, nel decreto di costituzione della Commissione.

Art. 31.

Le Commissioni provinciali delle ricevitorie sono presiedute dal presidente del Tribunale, o da un giudice da lui delegato annualmente o anche per singole adunanze.

Delle dette Commissioni fanno parte, oltre al presidente, il direttore provinciale e l'ispettore provinciale, o chi ne fa normalmente le veci, e due ricevitori eletti biennalmente, assieme a due altri ricevitori membri supplenti, dai ricevitori della Provincia tra quelli della circoscrizione medesima i quali abbiano almeno cinque anni di servizio continuativo in qualità di ricevitore o di gerente e che nell'ultimo biennio non siano incorsi in penali di cui alla lettera *b*) dell'art. 21.

Le mansioni di segretario delle Commissioni sono affidate a un funzionario designato dal direttore tra gli impiegati di ruolo da lui dipendenti.

Per i giudizi vertenti su fatti pei quali sia stata istruita l'inchiesta dall'ispettore membro della Commissione, questi è sostituito, con provvedimento del direttore, da altro ispettore, se del caso anche di diversa circoscrizione.

Art. 32.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, al presidente della Commissione centrale e a quello delle altre Commissioni provinciali delle ricevitorie spetta un compenso nella misura lorda fissa rispettivamente di L. 50 e di L. 30 per ciascuna giornata di riunione.

Ai ricevitori membri della Commissione centrale, che risiedono entro la città di Roma, spetta una indennità lorda di presenza nella misura fissa di L. 15 per ogni giornata di riunione; e a quelli che risiedono fuori della città medesima, spetta il rimborso della spesa del biglietto di viaggio in seconda classe e una diaria lorda di L. 45.

Ai ricevitori membri delle altre Commissioni delle ricevitorie, che risiedono nel capoluogo della Provincia, spetta una indennità lorda di presenza nella misura fissa di L. 10, e a quelli che risiedono fuori del capoluogo medesimo, spetta il rimborso della spesa del biglietto di viaggio in seconda classe e una diaria lorda di L. 30.

Per gli altri membri di tutte le anzidette Commissioni valgono le disposizioni dei comma 2° e 3° dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai membri della Commissione di cui all'art. 26, e di altre eventuali Commissioni centrali.

Art. 33.

I membri delle Commissioni possono essere riconfermati se funzionari e rieletti se ricevitori

I funzionari e i ricevitori, nominati in sostituzione di membri effettivi o supplenti comunque cessati dall'incarico, durano in carica sino al compimento del biennio.

I commissari non possono prendere parte a qualsiasi atto in sede consultiva o deliberativa in cui abbiano diretto o personale interesse, ovvero siano interessati loro parenti od affini entro il quarto grado.

Non possono, inoltre, essere membri contemporaneamente di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie e della Commissione centrale delle ricevitorie, tranne che si tratti della Commissione di cui all'art. 26 o di altra non considerata dal presente decreto e dal regolamento.

Qualsiasi procedimento in confronto di membri delle Commissioni delle ricevitorie produce la loro sospensione dalla carica.

I membri elettivi decadono di diritto in seguito a penali, divenute definitive, di cui alla lettera *b*) dell'art. 21, o a provvedimenti di cui all'art. 22; quelli in rappresentanza dell'Amministrazione, in seguito a provvedimenti disciplinari superiori alla censura.

I membri delle Commissioni decadono altresì in seguito ad assenza non giustificata per tre sedute consecutive, e la decadenza è dichiarata dalla Commissione cui i membri stessi appartengono.

Il regolamento stabilisce le norme per la elezione dei ricevitori e per quanto altro occorre al funzionamento delle Commissioni istituite dal presente decreto.

CAPO VII.

Agenzie rurali.

Art. 34.

Gli agenti rurali sono prestatori d'opera per servizi di collettoria e di portalettere ed eventualmente di trasporto e scambio di dispacci e di pacchi postali.

Essi sono nominati con decreto Ministeriale.

Art. 35.

Le collettorie sono stabilimenti abilitati a determinate operazioni postali ed affidate ad agenti rurali, i quali assumono il titolo di collettori senza rivestire qualità di contabili dello Stato.

Esse normalmente sono istituite in località situate presso le linee percorse da ferrovie, tramvie, automobili, vetture e procacci.

Art. 36.

Gli agenti rurali hanno obbligo di eseguire il servizio personalmente e di tenere a disposizione una persona autorizzata che sotto la loro responsabilità e a loro spese li sostituisca nei casi consentiti di assenza per riposo e nei casi di malattia od altro legittimo impedimento.

Art. 37.

Gli agenti rurali, per essere nominati, debbono possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) del precedente articolo 7 e gli altri stabiliti dal regolamento in relazione alla importanza del servizio.

Art. 38.

La retribuzione degli agenti rurali è stabilita in base alla importanza del servizio, al tempo richiesto per disimpegnarlo, al percorso od itinerario stabilito, alle condizioni topografiche del territorio, alla quantità della popolazione agglomerata e sparsa da servire ed alle altre peculiarità inerenti alla zona assegnata ed al servizio disimpegnato.

Art. 39.

Quando il servizio affidato agli agenti rurali non venga a risentire danno, è concesso ai medesimi un periodo di riposo annuale di 15 giorni durante il quale il servizio deve essere disimpegnato per loro conto da idoneo sostituto.

L'Amministrazione corrisponderà all'agente rurale, per il pagamento del sostituto, una indennità pari alla retribuzione giornaliera.

In caso di malattia rigorosamente accertata dall'Amministrazione, di durata superiore a 10 giorni, è corrisposta agli agenti rurali a titolo di sussidio, una somma, per una volta tanto, in misura non eccedente la retribuzione ordinaria di un mese.

L'Amministrazione verserà annualmente la somma di L. 100.000 a quell'istituto di previdenza che, col contributo dei singoli agenti rurali, assumerà l'obbligo di sussidiare questi ultimi nei casi di malattia non contemplati dal precedente comma. L'obbligatorietà e la misura del contributo dei detti agenti, nonchè le modalità della convenzione con lo speciale istituto assicuratore, saranno approvate con decreto del Ministero delle comunicazioni, di concerto con quello delle finanze.

Art. 40.

Gli agenti rurali sono assicurati contro la invalidità e la vecchiaia ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

I contributi però dovuti dal Ministero delle comunicazioni nella sua qualità di datore di lavoro sono indipendenti dal concorso dello Stato di cui agli articoli 4 e 8 del decreto stesso.

Art. 41.

Gli agenti rurali, che come tali abbiano prestato non meno di 5 nè più di 20 anni di effettivo e lodevole servizio, possono, su loro domanda, conseguire la nomina in ruolo presso le direzioni e gli uffici principali fino a concorrenza di un quarto dei posti annualmente disponibili nei ruoli organici definitivi del personale subalterno, semprechè risultino in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione di detto personale e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, con precedenza assoluta per quelli addetti a zone in sede di Direzione o di uffici principali che siano state nell'anno trasformate in urbane.

All'atto della nomina in ruolo, ai fini dell'attribuzione del primo stipendio e della determinazione dell'anzianità utile per le successive progressioni, il servizio prestato in qualità di agente rurale è computato per un terzo, e per metà per quegli agenti che risultino mutilati o invalidi di guerra ovvero ex combattenti insigniti almeno della croce al merito di guerra.

Art. 42.

E' demandato al regolamento di determinare le norme per la istituzione, modificazione e soppressione dei servizi rurali, quelle per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 38 mediante apposite tabelle nonchè le altre per l'assunzione, la disciplina, la retribuzione, il licenziamento degli agenti rurali, e quant'altro riflette il loro rapporto di servizio cui non sia stato provveduto col presente decreto.

CAPO VIII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 43.

Per il triennio finanziario 1924-27 sono raddoppiati i coefficienti stabiliti dalla tabella di cui all'art. 26 attualmente in vigore, per i servizi accessori affidati ai ricevitori e non retribuiti con contratto a parte.

Tali coefficienti, così modificati, sono applicati ai dati complessivi del percorso totale o del numero totale degli abitanti ai quali si riferisce la tabella.

Con effetto dal 1° luglio 1924 e sino a quando continuerà ad avere applicazione la tabella anzidetta è introdotto per le ricevitorie di 1ª classe un coefficiente del 5 % sulla retribuzione annua, calcolata in base ai dati del lavoro, quale ulteriore concorso dell'Amministrazione nella spesa di supplenza in relazione ai nuovi oneri derivanti ai ricevitori dal R. decreto-legge 3 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato.

L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 6, 20, 26, 27, 38, 47 non potrà mai superare i relativi stanziamenti di bilancio.

Art. 44.

Tranne per quanto è contemplato nell'art. 17 e nel secondo e terz'ultimo comma dell'art. 20, per retribuzione dei ricevitori s'intende quella liquidata al lordo in base ai coefficienti della prima e della seconda parte della tabella di cui all'art. 26.

Art. 45.

In via di eccezione a quanto è disposto dall'art. 16 e purchè il cumulo delle funzioni non pregiudichi la regolarità del servizio, sentito il parere della competente Commissione provinciale e di quella centrale delle ricevitorie, il Ministro, con suo motivato decreto, può derogare alle incompatibilità sancite dall'articolo medesimo con l'ufficio di se-

gretario comunale o facente funzione di segretario comunale, nonchè con le funzioni di maestro elementare, di tesoriere comunale o di esattore delle imposte dirette quando concorrano a favore del ricevitore interessato particolari benemerenze civili o militari, ovvero sussistano altre peculiari ragioni che consiglino tale eccezionale provvedimento.

I ricevitori, che, in conseguenza di alcuna delle incompatibilità sancite dal Regio decreto-legge 16 ottobre 1923, numero 2428, e non riconfermate nel presente decreto, abbiano dovuto rinunziare alla ricevitoria da essi gestita, possono riottenerne la titolarità ove la ricevitoria non sia stata ancora dichiarata disponibile alla data di pubblicazione del presente decreto o non debba essere ad altri conferita, e purchè gli interessati ne facciano domanda entro un mese.

Ai ricevitori e supplenti, che già si trovino nelle condizioni d'incompatibiltà di cui all'art. 16 (per le quali non siano ammesse eccezioni) fatta esclusione per le occupazioni contemplate alla lettera *g*), è concesso un anno di tempo, a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, per regolarizzare la loro posizione. Trascorso tale termine senza che essi abbiano rinunciato alla carica od occupazione incompatibile, s'intenderà risoluto di diritto il rapporto di servizio del ricevitore con l'Amministrazione, e revocata l'autorizzazione data per l'ammissione in servizio del supplente.

Art. 46.

I minimi di retribuzione, nelle cifre fissate dall'art. 36 del regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sono conservati soltanto per i ricevitori in servizio il 24 novembre 1923 e fino a che gestiscano le ricevitorie di cui sono titolari, nonchè per i gerenti i quali ottengano la nomina definitiva nella ricevitoria di cui avevano la gestione alla data anzidetta.

Le ricevitorie con una retribuzione inferiore a L. 5000 ma che siano attualmente classificate di 2ª classe, continuano a mantenere tale classificazione e sono ammesse a rendere servizi nella misura massima consentita nelle ricevitorie per ogni operazione a valore.

Art. 47.

In deroga a quanto dispone il primo comma dell'art. 26, la liquidazione delle retribuzioni dei ricevitori relativa al triennio finanziario 1924-927, è fatta applicando i coefficienti della tabella attualmente in vigore alla media dei dati di lavoro dei due anni solari 1922-1923.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto in attesa che venga fissata definitivamente la nuova retribuzione si intendono conglobate nella retribuzione dei ricevitori soltanto le assegnazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2010 del 29 dicembre 1921.

Fino a che non saranno ultimati i lavori per stabilire la nuova retribuzione triennale dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici con decorrenza dal 1° luglio 1924 in base alla tabella di cui al precedente primo comma, si continuerà a corrispondere, in via provvisoria ai ricevitori o gerenti quanto loro spetta a norma delle vigenti disposizioni o sia stato loro assegnato con provvedimenti speciali. In tale retribuzione provvisoria sono conglobate, dal 1° luglio 1924, le indennità di cui alla legge 30 settembre 1920, n. 1364, che risultino assegnate ai loro supplenti alla data del 30 giugno 1924.

Dalla nuova retribuzione triennale sarà poi dedotto quanto ai ricevitori fosse eventualmente corrisposto in più dal 1° luglio 1924 a qualunque titolo, anche cioè a titolo di concorso nella spesa di supplenza.

Le somme percepite in più saranno trattenute sulla nuova retribuzione in dodici rate mensili.

Art. 48.

La Commissione centrale di cui all'art. 26, provvederà alla compilazione della tabella dei coefficienti da applicarsi a decorrere dal 1° luglio 1927, per la liquidazione delle retribuzioni dei ricevitori; e frattanto ha valore di legge il provvedimento di Governo emanato in data 24 maggio 1924 per la approvazione della tabella dei coefficienti attualmente in vigore con le modificazioni apportate alla tabella stessa dal precedente art. 43 e con le limitazioni in esso provvedimento contenute.

Art. 49.

In eccezione al disposto del secondo comma dell'art. 14, e sino al 31 dicembre 1925, possono prendere parte ai concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 12,000 sino a L. 30,000 anche coloro che assunsero la gestione di un ufficio secondario o di una ricevitoria per trasformazione da un ufficio principale, ove abbiano fatto buona prova almeno per un anno in tale gerenza e abbiano un'anzianità complessiva di almeno 5 anni in servizio dell'Amministrazione, compreso il servizio di supplente.

Art. 50.

Sino al 31 dicembre 1925, per il conferimento delle ricevitorie, è computato, a favore dei ricevitori, gerenti, supplenti e agenti rurali, di ricevitorie site nel territorio nazionale occupato dal nemico durante la guerra 1915-1918, come servizio effettivo il periodo di tempo trascorso fra la chiusura e la riapertura della ricevitoria da parte dell'Amministrazione italiana.

Art. 51.

Il Ministro, su richiesta dell'interessato, può derogare, a favore dell'attuale coniuge del ricevitore, alla condizione limitativa di cui alla lettera *f*) dell'art. 7, ove si tratti di caso di separazione legale non imputabile a colpa dell'aspirante alla nomina a ricevitore.

Art. 52.

Sono abrogate, con effetto retroattivo al giorno della loro andata in vigore, le disposizioni dell'art. 68 del regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, circa l'obbligo del contributo a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione dei supplenti.

Art. 53.

Fino a che non saranno pubblicati il regolamento d'esecuzione del presente decreto e le norme in applicazione del R. decreto-legge n. 2225 del 27 settembre 1923, modificato col R. decreto-legge del 28 dicembre 1924, n. 2293, riguardante l'istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici, telefonici, saranno applicate, in materia di cauzioni, le disposizioni contenute nel regolamento e annesso allegato *A* approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, che non si trovino in contrasto con il presente decreto.

Fino a quando non avrà effetto la garanzia cauzionale della Cassa mutua per le cauzioni tanto per le ricevitorie che per gli uffici secondari non sarà applicato l'art. 17 del

presente decreto, ma l'art. 17 del R. decreto n. 1127 del 23 maggio 1924, senza le modificazioni apportatevi con il R. decreto n. 2293 del 28 dicembre 1924.

L'art. 11 dell'allegato *A* sopra indicato è applicabile anche a coloro che a titolo di successione sono nominati gerenti o ricevitori dopo la pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101.

Eccettuati i casi di elevazione di classe delle ricevitorie, riunioni di servizi e passaggi ad altre ricevitorie, per cui sono applicabili in materia di cauzione, le disposizioni contenute nel regolamento e annesso allegato *A* approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, i ricevitori attualmente in servizio, che rimangono nelle ricevitorie in atto gestite sono tenuti a prestare l'eventuale complemento di cauzione entro sei mesi dalla partecipazione della liquidazione della nuova retribuzione.

Art. 54.

Fino a che non saranno costituite le Commissioni di cui agl' articoli 30 e 31, rimarranno in funzione le attuali Commissioni con le attribuzioni demandate alle istituende Commissioni dal presente decreto e dal regolamento e per quanto ha relazione con l'ordinamento delle collettorie e degli agenti rurali. I membri elettivi, che fanno parte delle attuali Commissioni, sono confermati in carica sino al 31 dicembre 1925 e quelli eventualmente venuti a mancare nelle Commissioni provinciali saranno sostituiti, nella rispettiva qualità, dai ricevitori che seguono gli eletti secondo la migliore votazione nella graduatoria di scrutinio dell'ultima elezione.

Art. 55.

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 2557 del 28 dicembre 1919, che accorda facilitazioni ferroviarie ai ricevitori postali telegrafici telefonici e alle rispettive famiglie è sostituito dal seguente:

« L'applicazione di tale tariffa è limitata a quattro viaggi di andata e ritorno all'anno pei ricevitori e a quattro viaggi all'anno di corsa semplice per la famiglia convivente ed a carico ».

Art. 56.

Entro il 31 dicembre 1925 sarà pubblicato un nuovo regolamento e frattanto rimarranno in vigore le disposizioni del regolamento approvato col R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, tranne quelle riflettenti materie che siano diversamente regolate dal presente decreto ovvero siano contrarie a singole disposizioni di esso.

Art. 57.

In deroga alle norme stabilite col presente decreto per le ricevitorie, il Ministro è autorizzato ad istituire speciali stabilimenti radiotelegrafici da conferirsi a persona fornita dei requisiti occorrenti, sentito il Consiglio di amministrazione anche per quanto riguarda la retribuzione da assegnarsi a ciascuno stabilimento.

Art 58.

E' obbligatoria da parte dei ricevitori e degli agenti rurali l'iscrizione all'Istituto nazionale per gli orfani del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, eretto in Ente morale con R. decreto del 22 luglio 1923.

La quota annua che l'Amministrazione dovrà trattenere nel mese di febbraio sulle retribuzioni è stabilita come segue:

Ricevitori di 1ª classe, L. 24.
Ricevitori di 2ª classe, L. 18.
Ricevitori di 3ª classe e agenti rurali, L. 12.

Art. 59.

Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127, salvo l'art. 11 di esso le cui norme si intendono applicabili alle ricevitorie resesi vacanti sino a tutto il 31 dicembre 1924 e che siano da dichiararsi disponibili, e salva la eccezione fatta col secondo comma dell'art. 53 del presente decreto.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, qualora non sia diversamente indicato nei singoli articoli, hanno effetto dal 1° luglio 1925, rimanendo da tale data abrogata ogni altra disposizione contraria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 184. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1274.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1017.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ognuno in essi indicata:

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie	L.	10,000,000
Cap n. 127 - Indennità mensile a favore dei salariati, ecc.	»	45,000
Totale . . .	L.	10.045,000

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 210. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1275.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 995.

Emissione di francobolli coloniali in occasione della celebrazione dell'Anno Santo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 137 del regolamento sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale il Comitato per l'Anno Santo e l'Esposizione Missionaria Vaticana chiede che venga estesa alle colonie della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia Italiana e della Tripolitania la emissione dei francobolli commemorativi stabiliti pel Regno ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1813, e 4 gennaio 1925, n. 249, in occasione della celebrazione dell'Anno Santo, mediante opportune sovrastampe;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa e l'emissione per ciascuna delle colonie della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia Italiana e della Tripolitania, degli stessi francobolli speciali emessi nel Regno in occasione della celebrazione dell'Anno Santo, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali delle predette Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

La sovrastampa di cui al precedente articolo consisterà nell'apporre a caratteri tipografici sui francobolli del Regno, le diciture « Cirenaica », « Eritrea », « Tripolitania », « Somalia Italiana ». Per questa ultima Colonia, inoltre, saranno apposti i valori di besa 6, 13, 15, 18, 30, rupie 1, rispettivamente sui valori da cent. 20, 30, 50, 60, L. 1, L. 5, nonchè i sopraprezzi in besa 3, 6, 8, 9, 15, 50.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comitato per l'Anno Santo e l'Esposizione Missionaria Vaticana una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli anzidetti ed i rapporti relativi al soprapprezzo di cui i francobolli saranno gravati a favore del Comitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 191. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1276.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1024.

Estensione al circondario di Fiume delle leggi sui diritti d'autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di assicurare alle nuove Provincie del Regno una perfetta uniformità di trattamento in tema di proprietà letteraria ed artistica, estendendo al circondario di Fiume la corrispondente legislazione italiana già estesa alla Venezia Giulia e Tridentina con R. decreto 19 luglio 1923, n. 1798;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 213;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel circondario di Fiume, facente parte della provincia del Carnaro, sono pubblicati ed avranno vigore:

1° il testo unico delle leggi sui diritti d'autore approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), ed il regolamento per l'applicazione di esso, pubblicato con Regio decreto di pari data n. 1013 (serie 3ª);

2° la legge 4 ottobre 1914, n. 1114, che dà esecuzione alla Convenzione internazionale di Berna riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 per la tutela delle opere letterarie ed artistiche.

A partire dal 4 ottobre 1914 s'intende esteso al nuovo circondario l'effetto che spiegano sul rimanente territorio del Regno tutti gli altri atti internazionali vigenti fra l'Italia ed altri Paesi che direttamente od indirettamente regolano i diritti d'autore.

Art. 2.

Le leggi di cui all'articolo precedente si applicheranno anche alla tutela dei diritti d'autore su opere pubblicate nel nuovo circondario prima dell'entrata in vigore del presente decreto e finora tutelati dalla preesistente legge ungherese 26 aprile 1884 (legge XVI) e dalla Convenzione

italo-austro-ungarica per la proprietà letteraria ed artistica 8 luglio 1890, legge e convenzione che si considerano non mai venute meno e mantenute integre nei loro effetti rispetto al detto circondario.

Ove la legge preesistente assicuri ai diritti di cui al precedente comma una durata maggiore di quella ammessa dalle leggi promulgate col presente decreto, tale durata potrà tuttavia essere invocata se i diritti stessi non sono ancora estinti all'entrata in vigore del presente decreto.

Se inoltre si tratti di diritti tutelati dalla legge preesistente e non riconosciuti da quelle promulgate con il presente decreto, per tali diritti potrà ancora essere invocata la legge preesistente.

Art. 3.

I diritti di cui al precedente articolo saranno riconosciuti e tutelati, secondo le norme indicate nello stesso articolo, tanto nel nuovo circondario quanto in tutto il restante territorio del Regno, senza che occorra l'adempimento di alcuna formalità, salvo quelle prescritte dall'art. 14 testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) e dal regolamento per la sua applicazione, per ottenere la tutela preventiva della pubblica rappresentazione o esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo.

Art. 4.

Le copie e le riproduzioni delle quali finora non era proibita la vendita, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno essere messe in commercio anche in seguito.

Gli apparecchi per la moltiplicazione e riproduzione, gli stampi, i modelli, le pitture, le pietre e le forme esistenti in detto momento, e la cui preparazione non era sinora vietata, potranno ancora essere adoperati per un periodo di quattro anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente decreto. Però lo smercio delle copie e riproduzioni esistenti e l'ulteriore uso dei detti apparecchi sono consentiti unicamente se di esse, in seguito a richiesta avanzata entro tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, siano accertate l'esistenza e l'identità a mezzo di un inventario da farsi dall'autorità politica del luogo ove si trovano, e di un marchio speciale da imprimersi a cura della medesima.

Art. 5.

L'estratto dei registri dei diritti d'autore per opere pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto nel nuovo circondario senza indicazione del nome dell'autore o con un pseudonimo prescritto dal § 42 della legge ungherese 26 aprile 1884 (legge XVI), sarà tenuto dall'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 217. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1277**.

REGIO DECRETO 3 maggio 1925, n. **1025**.

Quantitativi di merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere alla importazione nel Regno con trattamento doganale di favore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, numero 2182;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi di merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere alla importazione nel Regno col trattamento di favore a sensi del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2182, sono fissati per l'anno 1925, nella seguente misura:

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Quantità da ammettere al trattamento di favore nel 1925
1	44	Marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta . . . . ql.	200
		Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutta si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di 1ª classe, nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nei riguardi dei similari prodotti interni.	
2	81 a)	Aranci e mandarini (dal 1° ottobre al 15 dicembre) . . . . ql.	500
3	84 a) 1.	Uva fresca da tavola . . . . »	5.000
4	85	Frutta fresche non nominate . . . »	3.000
5	91 a)	Mandorle con guscio . . . . »	1.000
6	96	Prugne secche . . . . »	1.000
7	97	Frutta secche non nominate . . . »	1.000
8	98 a)	Frutti, legumi e ortaggi nell'aceto, in salamoia o nell'olio . . . . . »	200
9	106 a)	Vini genuini in fusti . . . . hl.	5.000
10	125 c)	Olio di oliva . . . . ql.	2.000
11	181 a) 1.	Cotone in fiocchi o in massa, greggio . . . . »	2.000
12	227 a)	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana a punti annodati »	200
13	663 a)	Sapone comune . . . . »	1.000
14	808	Pelli conciate col pelo comprese le code naturali conciate . . . . . »	100
15	809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non escluse le pergamenate . . »	100

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 218. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1278.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 972.

Erezione in Ente morale del Collegio di San Pietro Claver per le Missioni africane, in Roma.

N. 972. R. decreto 4 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio di San Pietro Claver per le Missioni africane, con sede in Roma, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1279.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 973.

Erezione in Ente morale del Collegio dei figli dell'Immacolato Cuor di Maria per le Missioni all'estero, in Roma.

N. 973. R. decreto 4 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio dei figli dell'Immacolato Cuor di Maria per le Missioni all'estero, con sede in Roma, instituito per diffondere la religione cattolica, specialmente nell'Africa e nell'America, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1280.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 975.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per le case popolari ed economiche di Arzignano.

N. 975. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari ed economiche di Arzignano.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1281.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 974.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche in Abbadia San Salvatore in sostituzione di quello in Santa Fiora soppresso.

N. 974. R. decreto 14 maggio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene soppresso il Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche con sede in Santa Fiora ed è istituito un Collegio di probiviri per le medesime industrie nel comune di Abbadia San Salvatore, con giurisdizione nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castellazzara, Piancastagnaio e Santa Fiora.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.

Numero di pubblicazione 1282.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 976.

Scioglimento del Collegio di probiviri per le industrie tessili, del vestiario e dell'abbigliamento, in Saluzzo.

N. 976. R. decreto 28 maggio 1925, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene sciolto il Collegio di probiviri, con sede in Saluzzo, istituito per le industrie tessili con R. decreto 7 agosto 1919, n. 1572, ed esteso alle industrie del vestiario e dell'abbigliamento con R. decreto 5 luglio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1925.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1925.

Costituzione presso la Borsa di Genova di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 15 giugno 1925, con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Genova con Regi decreti 22 marzo 1925, 23 aprile 1925, e 9 giugno 1925, dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Genova di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 500,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le pre-

scrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di un milione di lire, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'art. 5 sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 250,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 250,000 per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di uguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068, tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 15 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 23 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1925.

Costituzione presso la Borsa di Milano di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 19 giugno 1925, con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Milano con Regi decreti 22 marzo 1925, 28 aprile 1925, 9 e 11 giugno 1925, dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Milano di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 500,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di un milione di lire, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'art. 5 sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 250,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 250,000 per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di uguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 19 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di tre quarti dei partecipant stessi.

Roma, addì 23 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1925.
Costituzione presso la Borsa di Napoli di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 13 giugno 1925, con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Napoli coi Regi decreti in data 22 marzo 1925, 25 e 28 aprile 1925, e 9 giugno 1925, dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Napoli di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 250,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di L. 500,000, salvo diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'art. 5 sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 125,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 125,000 per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di uguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 13 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di ga-

ranzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 23 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1925.

Costituzione presso la Borsa di Roma di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 10 giugno 1925, con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Roma con Regi decreti 22 marzo 1925, 28 aprile 1925, e 9 giugno 1925, dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Roma di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 400,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del citato regolamento.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di L. 800,000, salvo diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'art. 5 sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 200,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 200,000 per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di uguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 10 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 23 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1925.

Costituzione presso la Borsa di Torino di un fondo di garanzia per le cauzioni degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 601, che reca provvedimenti per i contratti di Borsa;

Veduta la deliberazione in data 15 giugno 1925, con la quale gli agenti di cambio nominati presso la Borsa di Torino con Regi decreti 22 marzo 1925 28 aprile 1925, 2 maggio 1925, e 9 giugno 1925 dichiarano di voler costituire il fondo di garanzia a norma del citato art. 4;

Veduto i decreti 9 e 20 marzo 1925 che fissano il numero degli agenti di cambio e la misura della cauzione per la Borsa di Torino;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso la Borsa di Torino di un fondo di garanzia per le cauzioni.

A detto fondo sono ammessi tutti gli agenti di cambio nominati con Regio decreto e gli altri autorizzati a continuare l'esercizio della professione ai termini dell'art. 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, modificato con l'articolo 6 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601.

Nel caso però che un aspirante a partecipare al fondo si sia reso inadempiente alle proprie obbligazioni, il Comitato di cui nell'art. 5 del presente decreto può sospenderne l'ammissione e promuovere le decisioni dei partecipanti con votazione indetta dal Comitato stesso mediante avviso pubblicato in Borsa almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la votazione: l'ammissione sarà disposta solamente se approvata da tre quarti dei partecipanti.

Art. 2.

I partecipanti al fondo di garanzia versano una cauzione di L. 500,000; il deposito di metà della detta somma è intestato all'agente di cambio ed è eseguito secondo le prescrizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; il deposito dell'altra metà è intestato al fondo di garanzia ed è effettuato presso l'istituto che esercita la stanza di compensazione.

Per la valutazione dei titoli costituenti il fondo di garanzia e per gli interessi maturati sui titoli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 55 del regolamento stesso.

Art. 3.

In caso di insolvenza di un partecipante al fondo, se il deposito cauzionale a lui personalmente intestato non è sufficiente a soddisfare il passivo, il fondo di garanzia contribuisce fino a concorrenza di un milione di lire, salvo il diritto di rivalsa da esercitarsi a mezzo del Comitato di cui nell'art. 5 sulle attività di qualunque natura che siano di proprietà del debitore per le somme prelevate dal fondo di garanzia in eccedenza sulla quota di L. 250,000.

La consistenza del fondo di garanzia deve essere in ogni tempo di almeno L. 250,000 per ciascun partecipante; qualora si riduca ad una somma minore, deve essere immediatamente reintegrata fino al minimo anzidetto, mercè il conferimento di uguale contributo a carico dei singoli partecipanti.

Art. 4.

Per la liberazione della quota di cauzione versata al fondo di garanzia si applicano le disposizioni del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068; tale liberazione è però subordinata al consenso del Comitato di cui nell'art. 5.

L'agente di cambio che non intenda di continuare la partecipazione al fondo di garanzia deve farne dichiarazione al Comitato di cui nell'art. 5; la cessazione ha effetto dal compimento della liquidazione del mese successivo a quello della data della dichiarazione.

Art. 5.

Il Consiglio sindacale o il Sindacato degli agenti di cambio vigilano sul fondo di garanzia per mezzo di un Comitato composto dal presidente e da due agenti di cambio designati annualmente dalla Corporazione o dal Sindacato.

La prima designazione dei due agenti predetti sarà fatta dagli agenti che hanno sottoscritta l'istanza in data 15 giugno 1925 per la costituzione del fondo di garanzia.

Art. 6.

Se il numero dei partecipanti al fondo di garanzia divenga in seguito inferiore a quello stabilito nel primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, il fondo di garanzia cesserà di funzionare ed ai partecipanti verrà rimborsata la rispettiva quota di partecipazione.

La cessazione del fondo può anche essere deliberata dai partecipanti col voto favorevole di tre quarti dei partecipanti stessi.

Roma, addì 23 giugno 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1925.
Indennità ai componenti le Commissioni consultive per l'esame delle domande di cittadinanza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 del decreto Presidenziale 1° febbraio 1922, che ha istituito le Commissioni consultive per la cittadinanza;

Visto l'art. 65 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Decreta:

1. - Ai componenti le Commissioni consultive per l'esame delle domande di cittadinanza, non appartenenti al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 e oltre a questa il rimborso delle spese di viaggio e una diaria di L. 30 se residenti fuori sede.

2. - Agli altri componenti, funzionari dello Stato, i quali non intervengono alle sedute in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata la medaglia di presenza di L. 20 se residenti nel luogo delle riunioni.

3. - Per tutti i componenti, indistintamente, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, non residenti nel luogo delle adunanze, si applicano le disposizioni di cui al 5° comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

4. - La spesa relativa ai numeri 1 e 2 del presente decreto farà carico sul cap. 18 del bilancio del corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1925.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1925.

Aumento del 0.50 per cento del limite massimo dell'interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio, da compiersi nell'anno corrente.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno successivo, col quale fu fissato il limite massimo dell'interesse che può essere percepito sulle operazioni di credito agrario di esercizio nell'anno 1925;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 17 corrente mese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 18 successivo, col quale il saggio normale dello sconto presso gli Istituti di emissione è stato elevato dal 6.50 % al 7 per cento;

Decreta:

I limiti massimi dell'interesse che può essere percepito sulle operazioni di credito agrario di esercizio, fissati nel ricordato decreto Ministeriale 8 giugno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 9 successivo, sono elevati di L. 0.50 per cento.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno succesivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Santo Stefano d'Aspromonte, Piana di Caiazzo e Orvieto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Santo Stefano d'Aspromonte;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santo Stefano d'Aspromonte è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 10 giugno 1925.

Il Prefetto: CANTORE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Piana di Caiazzo;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Piana di Caiazzo è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 18 giugno 1925.

Il Prefetto: GRAZIANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA

Veduto il R. decreto 22 febbraio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Orvieto;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Regio commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti local non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni pe la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunal di Orvieto è prorogato di tre mesi.

Perugia, addì 4 giugno 1925.

Il Prefetto: MORMINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 140

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	126 42	Belgio	125 62
Londra	133 707	Olanda	11 05
Svizzera	535 96	Pesos oro (argentino)	24 85
Spagna	402 —	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 65	New-York	27 529
Vienna (Shilling)	3 92	Russia	—
Praga	81 50	Belgrado	47 50
Dollaro canadese	27 265	Budapest	0 03825
Romania	11 65	Oro	531 18

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	67 80
	3.50 % » (1902)	60 25
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	87 60
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 825

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.